



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 53 del 15/02/2023

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/1992 s.m.i. tra la Regione Calabria e l'Università della Calabria per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 280, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n. 181;

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'articolo 6, comma 3, prevede che:
 - a) la formazione delle professioni sanitarie attiene alle Università;
 - b) la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in

sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;

- c) le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;
 - d) la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;
 - e) i rapporti in attuazione dei predetti protocolli di intesa sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- il succitato D.Lgs., all'articolo 6-ter dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno per il Servizio Sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
 - la Legge n. 251/2000 ha disciplinato le "Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
 - l'art. 7 del DPCM 24/05/2001 delinea, tra l'altro, i contenuti dei protocolli d'intesa da stipularsi tra Regioni/Province autonome e Università per soddisfare le esigenze del SSN connesse alla formazione delle classi della professione infermieristica ed ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione;
 - il D. Interm. 19/02/2009 del MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.Lgs. 502/92 s.m.i., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia; la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del D.M. 24/09/1997 s.m.i.;
 - il D.M. 8/01/2009 con cui il MIUR ha determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie;
 - con decreti del MUR sono definiti i criteri per l'autovalutazione, la valutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, da ultimo il D.M. n. 1154 del 14/10/2021;
 - la Legge n. 240/2010, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento", che conferisce "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - il D.M. 21/07/2011, n. 313 recante "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento" detta disposizioni sul trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che tale trattamento sia determinato da ciascuna università, anche in relazione a eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 100,00, per ciascuna ora di insegnamento;
 - il D.Lgs. n. 165/2001 reca le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e che, in particolare, l'articolo 53 disciplina le "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
 - i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e delle Aree dirigenziali delle Aziende ed

Enti del Servizio Sanitario Nazionale disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti pubblici;

- i Piani Socio Sanitari regionali collocano la formazione tra le risorse del Servizio Sanitario Nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per l'ottimizzazione dei modelli organizzativi, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema; pertanto, la formazione universitaria degli operatori sanitari deve avvenire: a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria e nel rispetto di quella statale e regionale; b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi nazionale e regionale;

VISTE le Linee Guida per la definizione dei Protocolli di Intesa ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per la formazione delle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 22/155/CR7b/C7 del 27/07/2022;

RITENUTO necessario approvare lo schema di il Protocollo d'intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università della Calabria per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e lauree magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia;

PRECISATO che relativamente agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al protocollo d'intesa, in sede di definizione annuale del finanziamento delle Aziende del SSR, verrà determinato, nel rispetto dei vincoli imposti dall'attuale regime di commissariamento, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali previste;

TENUTO CONTO dell'urgenza di procedere in relazione alla necessità di attivare i corsi di nuova istituzione;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 71918 del 15/02/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di Protocollo d'intesa ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 502/1992 s.m.i., tra il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria e l'Università della Calabria, per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000 di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari il presente provvedimento per la notifica ai soggetti interessati;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

f.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

f.to Dott. Roberto Occhiuto

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio- Sanitari

Settore 1 “Personale e Professioni del Servizio Sanitario e Sistema universitario, Formazione - ECM”

Il Dirigente del Settore n. 1

f.to Avv. Sabina Scordo

Il Dirigente Generale

f.to Ing. Iole Fantozzi